



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»  
CHIETI - PESCARA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI  
EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO**

(Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione  
Abruzzo – DGR n. 154 del 12 marzo 2012)

Convenzione n°(1) : \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Soggetto Ospitante : \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO

(Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo – DGR n. 154 del  
12 marzo 2012)

Convenzione n. \_\_\_\_\_ (1)

TRA

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede legale in Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo, C.F. 93002750698, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dalla Prof.ssa Michelina Venditti, giusta delega conferita dal Magnifico Rettore Prof. Carmine Di Ilio, con atto prot. 7 del 03/12/2012 e domiciliata per la carica presso la sede dell’Università in Via dei Vestini, Chieti Scalo

e

.....  
con sede Legale in (luogo e indirizzo): .....

.....  
C.F. e P.I. : .....

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata da :

.....  
nato a: ..... il: .....

in qualita’ di: .....

Premesso che:

- il tirocinio è da intendersi quale misura di accompagnamento al lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un datore di lavoro, allo scopo di consentire al tirocinante di arricchire le proprie esperienze formative ed il proprio curriculum e di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante;
- la Regione Abruzzo al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio, in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento, ha approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 12/03/2012, le “Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo” per disciplinare i tirocini in essa attivati a favore di: a) giovani neodiplomati e neolaureati; b) soggetti inoccupati o disoccupati; c) soggetti svantaggiati o disabili;

- il Soggetto Promotore, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è abilitato all'attuazione di misure di accompagnamento al lavoro in veste di Agenzia di Intermediazione di Lavoro ai sensi dell'art.6 comma 8-ter del D.L. 276/2003;

la presente convenzione è redatta in attuazione delle suddette Linee Guida Regionali;

il Soggetto Ente/Azienda ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99

si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi della DGR n. 154 del 12/03/2012 (d'ora innanzi denominata *Linee Guida Regionali*), il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, in tirocinio di:
  - formazione ed orientamento
  - inserimento / reinserimento
 il/i soggetto/i di cui alle lettere a),b), c), d) dell'art. 1.6 delle Linee Guida Regionali, iscritti al servizio di placement del soggetto promotore <sup>(2)</sup>.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro richiesta del *Soggetto ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1.8 delle Linee Guida Regionali, il numero di tirocini contemporaneamente attivabili nel corso dell'anno solare è da intendersi proporzionato alle dimensioni del soggetto ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro. Il/i tirocinio/i è/sono attivabile/i in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto ospitante, firmatario della presente convenzione, e del rapporto numerico dipendente/tirocinante <sup>(3)</sup>.
4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 e delle Linee Guida Regionali non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

## Art. 2 – PROGETTO FORMATIVO

1. Prima dell'avvio di ciascun tirocinio dovrà essere compilato, di concerto tra i tutor aziendale ed universitario, un *progetto formativo* da intendersi parte integrante della presente Convenzione. Detto progetto formativo dovrà recare la sottoscrizione dei tutor, di cui ai successivi artt. 3 e 4, e del tirocinante.
2. Il *progetto formativo* dovrà contenere:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi dei tutor universitario ed aziendale;
  - c) gli obiettivi di apprendimento prefissati per il tirocinante e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dello stesso presso le strutture aziendali;
  - d) lo stabilimento, sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 142/98 a carico del *soggetto promotore*;
  - f) la durata del tirocinio in conformità all'art. 1.9 delle Linee Guida Regionali <sup>(4)</sup>;
  - g) il rimborso spese previsto in favore del tirocinante dall'art. 1.6 delle Linee Guida Regionali non può essere, in ogni caso, inferiore ad Euro 600,00 mensili e comunque deve risultare idoneo a coprire i costi di trasporto sostenuti da tirocinante per raggiungere la sede del tirocinio e quelli dal medesimo sostenuti per il vitto, l'alloggio e le altre spese connesse al tirocinio <sup>(5)</sup>.

## Art. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il *soggetto promotore* si impegna:

1. ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 010970844 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la responsabilità civile, presso la compagnia di assicurazione "Milano Assicurazioni", posizione n. 50101828, comprendendo nella copertura assicurativa anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, ma previste nel progetto formativo.
2. a nominare un tutor universitario in veste di responsabile amministrativo cui competerà:
  - di seguire lo svolgimento del tirocinio mediante raccordi da tenersi con il tutor aziendale;
  - di verificare il rispetto dei contenuti del progetto formativo da parte del soggetto ospitante
  - di acquisire e siglare la relazione finale relativa al tirocinio, rimessa dal tutor aziendale ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

#### **Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il soggetto ospitante si impegna:

1. a corrispondere al tirocinante, ai sensi dell'art. 1.16 delle Linee Guida Regionali il rimborso spese di cui al precedente art.2, comma 2 lettera g);
2. a non utilizzare il tirocinante, nei periodi di picco delle attività, per la sostituzione di personale assunto con contratti a termine, né per la sostituzione di proprio personale nei periodi di congedo per malattia, maternità o ferie;
3. a non utilizzare il tirocinante per attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
4. a nominare un tutor aziendale cui competerà:
  - di seguire lo svolgimento del tirocinio –anche mediante raccordo con il tutor universitario- rispettando i contenuti del progetto formativo;
  - di controllare e visitare il prospetto delle presenze del tirocinante;
  - di trasmettere al Centro per l'Impiego, competente per territorio, con le modalità di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione, la relazione finale relativa all'andamento del tirocinio;

5. a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1.8 delle Linee Guida Regionali (cfr nota 3);
6. a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui all'Art.1 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali;
7. a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata in materia di ispezione, almeno 24 ore prima dell'avvio del tirocinio, le comunicazioni obbligatorie on line di cui all'art.1 commi 1180 - 1185 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), nonché a trasmettere ai sensi dell'art.1.14 delle Linee Guida Regionali, copia della presente Convenzione e del relativo progetto formativo alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla Rappresentanza Sindacale aziendale o, in sua assenza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
8. **in caso di incidente/infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a comunicare immediatamente l'evento:**
  - a) *al soggetto promotore* per la segnalazione del sinistro alla propria compagnia di assicurazione;
  - b) *all'INAIL* entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (*n.2 gg.*), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 010970844 assegnata all'Ateneo a titolo di "Gestione per conto dello Stato".
9. a garantire al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari nonché le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica;
10. ad acquisire apposito nulla osta del tutor universitario per la partecipazione del tirocinante ad attività da espletarsi presso le altre eventuali sedi di tirocinio, di cui al precedente art. 2.2 lettera d),.

## Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento ivi indicati nonché a rispettare l'ambiente di lavoro;
  - seguire le indicazioni fornite dai tutor universitario ed aziendale e a fare riferimento ad essi per ogni esigenza di tipo organizzativo o per altra evenienza;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché ad utilizzare i mezzi di prevenzione e protezione antinfortunistica forniti dal soggetto ospitante, pena l'immediata interruzione del tirocinio;
  - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - concordare con il *soggetto ospitante* eventuali pubblicazioni e/o relazioni sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio;
2. Al tirocinante spetta la liquidazione da parte del soggetto ospitante del rimborso spese mensile non inferiore ad Euro 600,00 di cui al precedente art. 2 comma 2 lettera g).

## Art. 6 – RELAZIONE FINALE E LIBRETTO FORMATIVO

1. Al termine delle attività di tirocinio, o nel caso di interruzione ove la durata dello stesso sia pari o superiore al 70% del monte ore complessivo previsto nel progetto formativo, il soggetto ospitante predispone, per il tramite del tutor aziendale, una relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
2. Una volta siglata dal soggetto promotore e consegnatane copia a quest'ultimo ed al tirocinante, il tutor aziendale ne cura la trasmissione al Centro per l'Impiego territorialmente competente per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

## Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *soggetto ospitante* e *soggetto promotore* entro i limiti massimi previsti dall'art. 1.9 delle Linee Guida Regionali (cfr nota 4);
2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.
3. **In caso di interruzione del tirocinio prima della scadenza del termine fissato nel progetto formativo, il *soggetto promotore* rilascerà al tirocinante attestato di partecipazione nel solo caso in cui la durata del tirocinio svolto sia pari o superiore al 70% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo.**
4. Ai sensi dell'art. 1.9 delle Linee Guida Regionali è esclusa la proroga o la reiterazione del tirocinio oggetto della presente Convenzione, anche tramite altro soggetto promotore.

## Art. 8 – ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle strutture del *soggetto ospitante* è consentito ai soli fini dell'effettuazione delle relative attività e solo previa sottoscrizione del progetto formativo.

## Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà la durata di mesi .....(6) dalla data della sottoscrizione.

## Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità da esse previste, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati, dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento



dei propri fini istituzionali nonché, a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del soggetto promotore. Titolari e Responsabile del trattamento sono, rispettivamente, il *soggetto ospitante* ed il *soggetto promotore*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

## Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

..... (data)

*Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore Università degli Studi "G. d'Annunzio"*

Il Delegato del Rettore per il Placement  
Prof.ssa Michalina Venditti

.....

*Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante*

.....

Le parti approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la previsione di cui all'art. 11 (Foro Competente).

*Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore Università degli Studi "G. d'Annunzio"*

Il Delegato del Rettore per il Placement  
Prof.ssa Michalina Venditti

.....

*Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante*

.....